

**DELIBERAZIONE N. 118** 

del 19/12/2019

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX D.LGS. 19.08.2016, N. 175: DELIBERAZIONI

# Sono presenti i Signori:

MORANDI STEFANOPRESIDENTE

BALLI SIMONE
MARINI SABRINA
SETTORE ARTIGIANATO
SETTORE COMMERCIO

# Sono assenti i Signori:

□ LANDUCCI FEDERICA (giustificato) – SETTORE INDUSTRIA (VICE PRESIDENTE)

# Sono presenti i Sindaci revisori:

BOTTAINI ALESSANDRO
REVISORE

### Sono assenti i Sindaci revisori:

□ LAZZARO MICHELANTONIO – PRESIDENTE (giustificato)

□ TRUPPA ANNARITA (giustificato) – REVISORE

Il Presidente cede la parola al Segretario generale il quale ricorda che, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSPP), "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti (...), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".



Il provvedimento, da adottarsi entro il 31 dicembre, deve essere corredato da un'apposita relazione tecnica.

Entro il medesimo termine le amministrazioni devono approvare una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente. In proposito il Segretario generale ricorda che la ricognizione delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dalla Camera di Commercio di Pistoia alla data del 31 dicembre 2017 ha formato oggetto della deliberazione n. 124 del 20 dicembre 2018. A seguito di tale ricognizione la Giunta ha ritenuto di mantenere le suddette partecipazioni, senza necessità di adozione di provvedimenti di razionalizzazione.

Il Segretario generale prosegue ricordando che devono essere oggetto delle misure di cui al citato art. 20 le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSPP;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSPP, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, TUSPP):
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 12 quinquies);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Tenuto conto quindi delle funzioni per le quali sono costituite le Camere di Commercio, del miglior soddisfacimento dell'interesse generale per il sistema delle imprese, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è



stato istruito in conformità alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lqs. 175/2016.

La ricognizione non riguarda le società già in liquidazione e/o assoggettate a procedure concorsuali, comunque elencate al paragrafo 1.2 della relazione.

Il Segretario generale procede, quindi, ad illustrare nel dettaglio la relazione allegata sub A) al presente provvedimento dallo stesso predisposta.

Al termine, dopo congrua discussione,

# **LA GIUNTA CAMERALE**

UDITO il Presidente;

SENTITO il Segretario generale;

VISTO l'art. 14, c. 5, lett. b), della Legge 580/1993 e s.m.i. che

attribuisce alla Giunta la competenza a deliberare "sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle

dismissioni societarie";

VISTO in materia anche l'art. 15, c. 1, lett. f), dello Statuto

approvato con deliberazione consiliare n. 5/2012 del

19 giugno 2012 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione

dell'art. 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSPP) come integrato e modificato dal

D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, c. 1, del TUSPP le Pubbliche

Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie

finalità istituzionali;

CONSIDERATO che dette finalità devono essere rinvenute nell'art. 1,

comma 1, della L. 580/1993 e s.m.i. a mente del quale le Camere di Commercio "sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle



economie locali", nonché nell'art. 2, comma 2, della medesima Legge così come modificato dal D.Lgs. 219/2016 ("Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura");

CONSIDERATO

in particolare che tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio, così come ridefiniti dal citato D.Lgs. 219/2016, rientrano:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo d'impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;
- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani;
- l'individuazione quale punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale dei prodotti, la mediazione e l'arbitrato;

l'art. 2, comma 4, della L. 580/1993 e s.m.i. a norma del quale "Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico";

**ATTESO** 

che la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSPP;

CONSIDERATO

che, per effetto dell'art. 20 del TUSPP, la Camera di Commercio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 31 dicembre 2018, individuando quelle che devono essere

VISTO



eventualmente alienate o formare oggetto di una delle altre misure di razionalizzazione previste dal medesimo Testo Unico;

### TENUTO CONTO,

- in particolare, che ai fini di cui sopra devono essere alienate o formare oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSPP ossia un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, del TUSPP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del TUSPP;
- 3) situazioni previste dall'art. 20, c. 2, del TUSPP;

#### **RICHIAMATA**

la propria deliberazione n. 78 del 26 settembre 2017 con la quale, nell'approvare il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 ai sensi dell'art. 24 del TUSPP, senza necessità di adozione di misure di razionalizzazione, ravvisandone la compatibilità con i criteri dettati dallo stesso TUSPP;

### **RICHIAMATA**

altresì la propria deliberazione n. 124 del 20 dicembre 2018, con la quale è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del TUSPP con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017;

#### CONSIDERATO

che con tale provvedimento veniva deliberato il mantenimento tutte le partecipazioni, senza necessità di adozione di misure di razionalizzazione, per le motivazioni indicate per ciascuna società partecipata nel prospetto allegato sub B) alla deliberazione di cui trattasi;

RITENUTO,

pertanto, di non dover procedere alla redazione ed approvazione della relazione di cui all'art. 20, comma 4, del TUSPP;

**ESAMINATA** 

la relazione tecnica predisposta dal Segretario generale ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSPP;

ESAMINATE,

in particolare, le schede tecniche relative alle partecipazioni



detenute direttamente e indirettamente dalla Camera di Commercio di Pistoia con riferimento alla data del 31.12.2018;

DATO ATTO

che i provvedimenti più sopra richiamati, come espressamente indicato in sede di adozione degli stessi, non hanno preso in esame le partecipazioni in società relativamente alle quali fosse intervenuta la messa in liquidazione o l'apertura di una procedura concorsuale prima della data dei provvedimenti stessi;

PRESO ATTO

che le partecipazioni in società in liquidazione e/o assoggettate a una procedura concorsuale, pur non essendo oggetto di revisione periodica, sono comunque elencate al paragrafo 1.2 della relazione con l'indicazione dello stato delle procedure;

A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

# <u>DELIBERA</u>

- 1) di ritenere non dovuta la predisposizione e la conseguente approvazione della relazione di cui all'art. 20, comma 4, del TUSPP poiché, sia in sede di revisione straordinaria che di prima revisione ordinaria effettuate ai sensi del medesimo Testo Unico, non si sono ravvisate situazioni comportanti l'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- 2) di prendere atto della relazione tecnica, concernente la ricognizione delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dalla Camera di Commercio di Pistoia alla data del 31 dicembre 2018, allegata sub "A" al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di mantenere le suddette partecipazioni, senza necessità di adozione di provvedimenti di razionalizzazione, per le motivazioni indicate per ciascuna di esse nel prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione, anch'esso parte integrante e sostanziale della medesima;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione comprensiva dei relativi allegati alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché Struttura per il monitoraggio operante presso il MEF con le modalità telematiche previste dall'art. 24 del Dlgs 175/2016 e s.m.i;
- 5) di trasmettere altresì copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, c. 5, del D.Lgs. 219/2016 per l'effettuazione delle verifiche di cui al medesimo comma;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, sottosezione



enti controllati/società partecipate/provvedimenti, ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. d-bis), del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

7) di conferire immediata esecutività alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE (Daniele Bosi)

IL PRESIDENTE (Stefano Morandi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.